

Gamberale, 04.11.2016

Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale del Territorio e del Mare
Divisione II
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

Rif.: **REGISTRO UFFICIALE - USCITA**
Prot. 0006985/PNM del 06/04/2016
DIV II
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0021079/PNM del 06/10/2016
DIV II

OGGETTO: *PAR FAS 2007/2013 - Obiettivo operativo III.2.1 - Linea d'Azione III.2.1.A - Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviaro esistente nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) - Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P - P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, in riferimento alle Vs. note sopra riportate, rappresenta che in data odierna 04.11.2016 presso l'albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di Gamberale (CH) risulta pubblicata a firma del responsabile servizio settore amministrativo la determina n. 111 del 02.11.2016, che si allega alla presente.

Dalla lettura della su richiamata determina si evince che il Comune di Gamberale ha inviato in data 06.10.2016 alla Regione Abruzzo al fine della pubblicazione sullo sportello ambientale, la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità.

Però da quanto risulta sempre dalla lettura della determina n. 111/2016, la Regione Abruzzo tramite il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale, con ulteriore nota del 17.10.2016 acquisita al protocollo comunale in data 18.10.2016 al n. 2493, comunicava che l'intervento deve essere sottoposto a V.I.A. ai sensi DLgs 152/2006 art 6 c6 lett. b e c.8, provvedendo contestualmente alla rimozione presso il portale ambientale della Regione dell'avviso pubblico relativo alla Verifica di Assoggettabilità.

Per cui, stando al contenuto della determina n. 111/2016, l'opera per la Regione Abruzzo deve essere assoggettata non a V.A. ma bensì a V.I.A. in quanto essa si configura come "Nuovo Intervento" da realizzarsi tra l'altro in zona protetta.

Sia consentito rappresentare che l'Ente tramite il Responsabile del Servizio Settore Amministrativo, con ben due determine, la n. 95/2016 e quella attuale la n. 111/2016, continua con lenzuolate a ritenere che l'intervento non debba essere sottoposto né a V.A. né tantomeno a V.I.A., per poi però procedere nell'affidamento servizi di ingegneria anche in totale difformità delle norme e regolamenti vigenti, con ulteriore aggravio di costi. Un dipendente pubblico, in questo caso il Responsabile del Servizio Settore Amministrativo, dott. Acconcia Domenico, il quale riveste anche il ruolo di Responsabile del Servizio Settore Finanziario, di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, oltre quello di Segretario Comunale nonché Responsabile della Centrale Unica di Committenza, che tecnico non è, sa ciò che fa o viaggia a vista. Per ricoprire all'interno della Pubblica Amministrazione alcuni ruoli e/o posizioni penso ci vogliano le competenze dovute.

Nel caso in essere, ci troviamo di fronte ad una determina la n. 111/2016, la quale affida oltre la redazione della documentazione necessaria per la V.I.A., con un ulteriore impegno di spesa di 2.000,00 quando appena due mesi fa si erano impegnati 1.800,00 per la procedura V.A., la quale quest'ultima dopo la richiesta di pubblicazione del 06.10.2016 è stata rispedita al mittente dalla Regione stessa, si affida anche ad un altro tecnico la valutazione incidenza acustica per la ulteriore spesa di 900,00 Euro. Ma tutti questi tecnici cosa fanno?. Non sapevano che l'intervento doveva essere assoggettato a V.I.A. e neanche si son posti minimamente il problema. Dopo che lo scrivente tra le varie criticità ha evidenziato quella del gruppo

elettrogeno, cercano di porre una pezza al buco facendo redigere una verifica acustica, ad un altro tecnico differente da quelli che avevano avuto all'epoca l'affidamento dei servizi di ingegneria.

A fronte delle osservazioni che farò in merito alla procedura V.I.A., vedremo se dovranno ricorrere ad ulteriori apposizioni di pezze o se le pezze risulteranno peggio dei buchi.

A fronte di tutto ciò, resto sempre più sbalordito da quanto posto in essere dal Parco della Maiella. Si ricordi che lo scrivente con propri esposti a partire dal dicembre 2015 aveva sollevato appunto perplessità in merito al criterio valutativo dell'operaed in merito alla funzionalità stessa dell'impianto, interessando anche il Parco stesso.

Ora, dopo circa un anno, si apprende che la Regione Abruzzo, tramite le direzioni competenti, ha fatto proprie le considerazioni poste all'epoca dallo scrivente, ritenendo dunque l'opera come un "nuovo impianto".

Il Parco della Maiella, nonostante le segnalazioni dello scrivente non risulta abbia mai rivisto la propria posizione, lasciando inalterato il proprio nulla osta, il n. 8099 del 10.08.2015.

Dunque, ad oggi o sbaglia la Regione Abruzzo nel ritenere l'opera un nuovo intervento oppure ha sbagliato il Parco della Maiella nell'interpretare l'intervento come "esclusivamente la sostituzione dell'unico impianto esistente". Il Parco Nazionale della Maiella dovrebbe ben sapere che la vita utile dell'impianto scioviario è scaduta oramai da anni e che l'impianto andava rimosso dal concessionario.

Invece, l'impianto non è stato mai rimosso, rappresentando per lo scrivente un detrattore ambientale presente all'interno del Parco, che alla luce dei fatti sembra mai nessuno si sia mai accorto o posto il problema della sua rimozione. Anzi qualcuno sembra esserselo posto, tanto è vero che con l'intervento che si intende realizzare l'impianto non sarà rimosso dal concessionario ma sarà rimosso a spese dei contribuenti utilizzando parte delle risorse stanziare.

Del resto, forse, utilizzare le somme derivanti dalla rimozione e smaltimento dell'impianto esistente, per utilizzarle al fine di servire l'area tramite cavi elettrici, e far rimuovere e smaltire l'impianto vecchio a carico dell'ex concessionario di certo cozza con l'interesse economico del concessionario stesso.

Inoltre, come detto in precedenza, con la determina n. 111/2016 si affida la verifica acustica, in quanto come rappresentato dallo scrivente nel passato l'azionare l'impianto mediante un gruppo elettrogeno di certo andrà ad incidere in un contesto ambientale oramai consolidato, visto che è oltre un decennio che l'impianto esistente non funziona.

Ebbene, il Parco Nazionale della Maiella, con il proprio nulla osta n. 8099 del 10.08.2015, sembra non si sia posto minimamente il problema dell'inquinamento acustico relativo al funzionamento dell'impianto. Vedremo se se lo porrà in seguito.

Inoltre si rileva che, dall'attenta lettura Vs nota del 06.10.2016 prot. 21079/PNM, risulta che con nota del Vs ufficio del 18.05.2016 prot. 0010740/PNM, si invitava il Parco della Maiella a riscontrare direttamente le questioni sollevate. Ebbene, se con tale comunicazione si intendeva che il Parco doveva riscontrare direttamente anche allo scrivente, si comunica che mai nulla è stato mai rappresentato al sottoscritto da parte del Parco stesso.


Per cui a fronte della posizione del Parco della Maiella e di quanto riportato nel proprio nulla osta 8099/2015, mi si consenta di rappresentare che la Costituzione Repubblicana garantisce pari diritti e pari dignità ad ogni Cittadino, ma nella realtà quotidiana a quanto pare i piatti della bilancia sono squilibrati, prefigurando l'adozione di due pesi e due misure secondo le circostanze.

Sembra che, quando si chiede conto di azioni intraprese da singoli cittadini vi è la massima solerzia, quando invece è il singolo cittadino che chiede conto di azioni intraprese (o delle inerzie frapposte) da chi ha l'obbligo di tutelare dei diritti, allora il cittadino non è più tale e conta molto ma molto poco, per non dire nulla.

Tanto si è ritenuto doveroso rappresentare.

Distinti Saluti

Ing. Dante BUCCI





COMUNE DI GAMBERALE

PROVINCIA DI CHIETI

Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Amministrativo

Numero 111	PAR FAS 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO III.2.1. - LINEA D'AZIONE III.2.1.A - INIZIATIVA 'RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTO SCIOVIARIO ESISTENTE NEL CENTRO TURISTICO - OASI DEL CERVO - A GAMBERALE' IN LOCALITÀ 'LA FORCELLA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VERIFICA ACUSTICA - CIG 5108707E5E CUP C65J13000000002
Data 02.11.2016	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemilasedici** il giorno **due** del mese **novembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., Dott. Domenico Acconcia, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Premesso che:

- nella Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo N° 500 del 03.08.2012, avente in oggetto il PAR-FAS Abruzzo 2007-2013: Rimodulazione del PAR FAS in ottemperanza alle Deliberazioni CIPE n. 3/2011 e n. 64/2011, risultava inserito l'intervento relativo al bacino Gamberale, per un importo pari ad €. 400.000,00;
- con nota della Giunta Regionale – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi – Ufficio Linee Funiviarie, Sciovie e Piste da Sci – N° 21/DE9/emerg. del 19.10.2012, acquisita al protocollo comunale in data 23.10.2012 al n° 1634, veniva comunicato che questa Amministrazione Comunale risultava destinataria di un contributo pari ad €. 400.000,00 per l'iniziativa di cui all'oggetto;
- con deliberazione sindacale n. 8 del 17/03/2014, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo pari ad € 536.000,00, di cui € 395.000,00 per lavori a base d'asta, € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 121.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto definitivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 24 del Regolamento DPR 207/2010, veniva Verificato con Verbale in data 30/05/2015 e approvato con Deliberazione Sindacale n.15 dell'11.06.15, per un importo complessivo minimo ed essenziale di € 536.000,00, di cui € 395.000,00 per lavori a base d'asta, € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 121.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con spesa complessiva, perciò, solo parzialmente coperta dalla provvidenza PAR FAS per l'indicato importo di € 400.000,00, mentre, per la differenza residua del costo dell'investimento, il Comune ha richiesto ed ottenuto la concessione di mutuo alla Cassa Depositi e prestiti;

Visto il Disciplinare di Concessione del Contributo sottoscritto in data 24/02/2016 tra la Regione Abruzzo e il Comune di Gamberale, quale soggetto attuatore del Progetto;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 09/03/2016, con la quale il progetto definitivo posto a base di gara è stato aggiudicato (lavori e progettazione esecutiva) alla Ditta Leitner di

Vipiteno, con successiva stipula del relativo contratto in data 03/08/2016, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Lanciano;

Atteso che in data 04/08/2016 con prot. n. 1894 del Comune di Gamberale, la Ditta Leitner ha presentato il progetto esecutivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 24 del Regolamento DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che, con nota in data 15.06.16 n.1514 di Prot., il sottoscritto R.U.P., nel riscontrare la nota 10.05.16 n.RA/103720 di Prot. della Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale, ha ben inquadrato come, una volta entrate in vigore le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)" di cui al D.M. 30.03.15, per la pratica in parola dovesse procedersi al semplice "riscontro" del progetto con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e, soprattutto, dalle dette "Linee guida" ministeriali (recanti l'indicazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi e delle correlative soglie), per ottemperare, da parte del soggetto proponente, alla formulazione o meno dell'istanza di verifica di assoggettabilità di impatto ambientale;

Considerato che:

a) per quanto riguarda il criterio della localizzazione in zona montuosa (paragrafo 4.3.3 delle "Linee guida"), il progetto *de quo*, afferente a sciovina [paragrafo 7 lett. c) dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06], risulta escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA per espressa eccezione *ex lege* ["Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m)"];

b) per quanto riguarda il criterio della localizzazione in "Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale" (paragrafo 4.3.4 delle "Linee guida"), dal quale discenderebbe la riduzione del 50% della soglia tecnico-dimensionale indicata dal sopra menzionato paragrafo 7 lett. c) dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, il progetto *de quo* (ricadente all'interno del Parco Nazionale della Majella) risulta, del pari, escluso dall'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA, in ragione della circostanza che l'intervento non riguarda una nuova realizzazione, bensì la riattivazione di un impianto preesistente ["Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, è previsto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita dalle presenti linee guida", laddove il citato art.6, comma 6, lettera b) D.Lgs. 152/06 recita testualmente: "Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per: a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad **opere o interventi di nuova realizzazione**, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394" – il neretto è di chi scrive];

c) quand'anche si volesse disconoscere, per mero esercizio logico, che il progetto in esame non consista in un'opera od intervento di nuova realizzazione, pur applicandosi la riduzione del 50% della soglia dimensionale, difetterebbe, in ogni caso, il requisito quantitativo minimo della portata, per la sciovina, di 900 persone/h (= 1.800 persone/h : 2), così dovendosi, comunque, escludere lo stesso progetto dalla verifica di assoggettabilità a VIA;

non dovessero esperirsi ulteriori passaggi procedimentali in merito all'esclusione del progetto dalla necessità di istruttoria sul punto, con conseguente non più dilazionabile stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria dell'espletata gara di appalto integrato;

Considerato che con successiva nota del 27.06.16 n.RA/147008 di Prot., la Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio di Valutazione Ambientale, ha inteso esprimere il proprio disaccordo sull'avviso, pur ben argomentato da parte del Comune, in ordine all'esclusione del progetto dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, limitandosi, però, ad un'affermazione di carattere apodittico;

Vista, altresì, la nota del 26 agosto 2016 n. RA/0024466/16 di Prot., con la quale anche il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della stessa la Regione Abruzzo, definito l'intervento in questione un vero e proprio "nuovo impianto" (sul rilievo che, per l'esistente, sarebbe scaduta la vita tecnica), ne ha desunto che, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di cui alla L.R. 24/05, occorrerebbe acquisire e produrre il nulla osta in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs 4/08 art. 6 comma 7 lett.c);

Osservato che la locuzione "nuovo impianto", utilizzata dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, non può che intendersi come rinnovamento tecnologico della preesistente infrastruttura scioviaria e non certo come progetto riconducibile ad "opere o interventi di nuova realizzazione" (poiché si tratterebbe pur sempre del ripristino di un'installazione già realizzata), sicché resterebbero ben ferme le già illustrate ragioni di sicura esclusione del progetto stesso dalla verifica di assoggettabilità a VIA, già ponderate da questa Amministrazione;

Valutata, tuttavia, l'opportunità di evitare la instaurazione di un contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo da cui sarebbe potuto derivare anche un rallentamento della esecuzione di un progetto di cui la collettività ha impellente bisogno, laddove l'espletamento della fase procedimentale di verifica di assoggettabilità a VIA avrebbe potuto essere effettuata in tempi relativamente celeri, specie in vista dell'esito negativo della verifica;

Atteso che, per la durata di tale fase procedimentale, il Comune ha prudentemente convenuto con la Ditta aggiudicataria dei lavori la sospensione degli effetti contrattuali;

Vista la Determinazione di incarico n. 95 del 14/09/2016 con la quale è stato conferito l'incarico per la predisposizione della documentazione tecnica e svolgimento delle procedure di Verifica e di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai tecnici professionisti redattori del Progetto Definitivo, C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (CH) Via Cavour n. 45 P.IVA 02181010691 e del Geol. Domenico Pellicciotta di Perano Via Quadroni n. 117;

Vista l'attivazione di Verifica di Assoggettabilità mediante l'AVVISO PUBBLICO ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs 152/2006, trasmessa allo Sportello Regionale Ambiente dell'Abruzzo in data 06/10/2016 al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione VA;

Vista, da ultimo, la nota del 17/10/2016, acquisita al protocollo del Comune di Gamberale con il n. 2493 del 18/10/2016, con la quale, però, la Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche - Servizio Valutazione Ambientale, dando corso all'istanza di Valutazione di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al detto AVVISO PUBBLICO, ha inopinatamente comunicato di averla archiviata d'ufficio, sull'opinamento che, ai sensi dell'art. 6 comma 6, lett.b e comma 8 del D.L.gs 152/06, andrebbe attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato che siffatto opinamento, come quello precedentemente espresso in ordine alla supposta necessità di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, deve ritenersi altrettanto erroneo, sempre per la duplice elementare ragione che, nel caso di specie, non si è in presenza di un'opera od intervento "di nuova realizzazione", bensì di un mero ripristino di infrastruttura preesistente e perché trattasi di impianto meccanico di risalita con portata oraria massima inferiore a 900 persone, integrante il parametro dimensionale minimo, stabilito dall'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, comma 7 lett. c) (al netto della decurtazione del 50% della soglia, ex art.6, comma 8, D.Lgs. 152/06), per poter rendere applicabile, in relazione a "progetto d'infrastruttura" costituito da impianto meccanico di risalita localizzato "all'interno di aree naturali protette", l'obbligo della valutazione di impatto ambientale;

Valutata, tuttavia, anche in tal caso, l'opportunità di evitare l'instaurazione di contenzioso giurisdizionale amministrativo (del quale pur si profilerebbero i presupposti), ciò sempre nel segno di un contenimento dei costi e di un'accelerazione dell'iter amministrativo autorizzatorio, la cui modesta dilatazione per l'espletamento anche di detta fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, tenuto conto dell'oggettiva impossibilità, comunque, di completare l'installazione per l'inizio della stagione sciistica 2016/2017, non comporterebbe ritardo significativo al cronoprogramma dell'intervento;

Reputato, perciò, di assecondare quanto pur eccedentariamente richiesto dalla Regione Abruzzo, mediante la formulazione di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale;

Ritenuto di avvalersi per la Redazione della Valutazione di Impatto Ambientale degli stessi professionisti incaricati per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai tecnici, C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati, con sede in Palombaro (CH) alla Via Cavour n. 45, P.IVA 02181010691 e del Geol. Domenico Pellicciotta di Perano Via Quadroni n. 117;

Rilevato che, in relazione alle caratteristiche del progetto, la documentazione da inoltrare allo Sportello Regionale Ambiente dell'Abruzzo, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione della VIA, ricomprende la Verifica Acustica;

Stimato che, per l'espletamento degli incarichi di predisposizione della documentazione tecnica e per l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, le competenze possono determinarsi in € 2.000,00, escluso iva e cassa previdenziale;

Stimato che, per l'espletamento della Verifica Acustica, le competenze possono determinarsi in € 900,00, escluso iva e cassa previdenziale;

Dato atto che il Personale di questo Comune è esiguo e carente di professionalità adeguate e, quindi, non in grado di assolvere con efficacia a tutti gli adempimenti di legge ed ai servizi di istituto;

Vista la manifestazione di interesse, per la redazione della Verifica Acustica, con allegato Curriculum a ricevere incarichi professionali, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2515 in data 19/10/2016, dell'Ing. Flavio Odorisio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1848, con studio Tecnico in Via Occidentale n. 150/b - Guardiagrele (CH);

Considerato che ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 è consentito procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, trattandosi di esecuzione di un servizio sotto soglia;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire ad un tecnico esterno anche l'incarico di Verifica Acustica, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione della VIA;

Verificato che la fattispecie contrattuale in questione, sia in termini di procedura di affidamento che in termini di soglia per l'incarico diretto, risulta conforme alla intervenuta applicazione del nuovo Codice sui contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Esaminati gli schemi di convenzione di incarico professionale, all'uopo predisposti dal servizio tecnico comunale;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio.

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Gamberale;

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 – Regolamento di attuazione del D.Lgs 12.04.06 n. 163;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTA la legge 7.08.1990 n. 241;

D E T E R M I N A

che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di affidare l'incarico per la predisposizione della documentazione tecnica e dell'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'art. 6 comma 6 lett.b e comma 8 del D.Lgs. 152/2006), consistenti nell'inserimento nel portale Regionale Ambientale di tutti gli elaborati progettuali, dello Studio di Impatto Ambientale dello Studio non Tecnico e di quant'altro occorra per l'utile conclusione del

subprocedimento e di quant'altro occorresse al fine dell'utile conclusione del procedimento relativo alla "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "La Forcella", ai patti e condizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, ai professionisti di seguito elencati:

- Società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (CH) Via Cavour n. 45 P.IVA 02181010691;

- Dott. Geol. Domenico Pellicciotta di Perano Via Quadroni n. 117;

di affidare all'Ing. Flavio Odorisio iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1848 con studio Tecnico in Via Occidentale n. 150/b - Guardiagrele (CH) la Verifica Acustica al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione della VIA;

di APPROVARE gli schemi di convenzione di incarico professionale regolante i rapporti tra Comune e professionisti incaricati, che formano parte integrante e sostanziale della presente;

di SOTTOPORRE dette convenzioni alla firma dei predetti professionisti, quale loro formale conferma e accettazione;

di DARE atto che si provvederà al pagamento delle competenze professionali ad ottenimento del nulla osta in materia di Valutazione di Impatto ambientale , che trova disponibilità nel quadro economico di progetto fra le somme a disposizione dell'Amm.ne;

di DARE atto che il responsabile del servizio finanziario provvederà agli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Domenico Acconcia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI GAMBERALE

Provincia di CHIETI

Medaglia d'argento al valor Civile

Via Rione case Popolari, 8 Tel. 0872/946764 Fax 0872/941300

P. I.V.A. 00306050691 codice fiscale 81001770692

Email: info@comune.gamberale.ch.it

UFFICIO TECNICO

**INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, A CORREDO DEL
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "PAR FAS
2007/2013 – OBIETTIVO OPERATIVO III.2.1. – LINEA
D'AZIONE III.2.1.A . INIZIATIVA " RISTRUTTURAZIONE E
AMMODERNAMENTO DI IMPIANTO SCIOVIARIO
ESISTENTE NEL CENTRO TURISTICO – OASI DEL
CERVO – A GAMBERALE "**

CIG 5108707E5E CUP C65J13000000002

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Gamberale,
presso la sede Municipale,

T R A

L'Amministrazione Comunale di Gamberale, di seguito individuato come "Ente" rappresentata nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Domenico Acconcia, domiciliato per la carica presso la sede comunale e i rispettivi professionisti:

- Dott. Domenico Pellicciotta residente in Perano in Via Quadroni 117, P.I. 01711430692 iscritto all'albo regionale dei Dottori Geologi al numero 158 , di seguito denominato "Professionista incaricato";
- C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (Ch) Via Cavour n. 45 P.IVA 02181010691

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione al progetto: PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo Operativo III.2.1. – Linea d'Azione III.2.1.a . Iniziativa "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "la Forcella". Affidamento incarico professionale per predisposizione documentazione tecnica e

svolgimento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - CIG 5108707E5E CUP C65J13000000002;

l'Ente, rappresentato dal R.U.P. sopra indicato, conferisce al professionista Dott. Domenico Pellicciotta residente in Perano in Via Quadroni 117, P.I. 01711430692 iscritto all'albo regionale dei Dottori Geologi al numero 158, e allo studio C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (CH) Via Cavour n. 45 P.IVA 02181010691

che accettano,

l'incarico professionale per la redazione di predisporre la documentazione tecnica e l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'art. 6 comma 6 lett.b e comma 8 del d.lgs. 152/2006), consistenti nell'inserimento nel portale Regionale Ambientale di tutti gli elaborati progettuali, dello studio di Impatto ambientale, dello Studio non tecnico e quant'altro occorra per l'utile conclusione del subprocedimento;

Gli allegati richiesti saranno redatti in ossequio a quanto disposto per la verifica e validazione del Progetto Esecutivo.

Art. 2) RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno essere rese in triplice copia cartacea senza costo aggiuntivo per l'Ente in quanto ricompreso nelle spese. I professionisti oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare all'Ente una copia in formato digitale su supporto CD-ROM di tutti gli elaborati.

Art. 3) VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

L'Ente verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente.

Art. 4) ASSISTENZA TECNICA DELL'UFFICIO TECNICO DELLA SOCIETA'

I professionisti svolgono l'incarico sotto la direzione degli uffici dell'Ente ed in stretta collaborazione con i tecnici della Ditta Leitner, aggiudicataria della progettazione esecutive ed esecuzione dei lavori, dalla quale riceverà tutte le informazioni ed indicazioni circa le esigenze immediate ed urgenti della stessa in relazione all'oggetto dell'incarico.

Per l'Ente il RUP provvederà a fornire tutte le notizie ritenute utili per un ottimale espletamento dell'incarico conferito.

Art. 5) TERMINE DI CONSEGNA E PENALE

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati di cui alla presente convenzione dovrà essere di giorni 20 a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione e per ogni giorno di ritardo sarà addebitata la somma pari all'1% di quanto stabilito a titolo di onorario.

Art. 6) Proprietà del progetto

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 7) Corrispettivo per le prestazioni

Il compenso delle competenze professionali è stabilito in € 2.000,00 ricompresi nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amm.ne oltre cassa e IVA come per legge, l'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante agli incaricati, il quale non potranno nulla altro pretendere né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale.

Gli incaricati potranno svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo successivamente a provvedimenti formali da parte del Comune; pertanto gli incaricati verificheranno che le somme dovute a qualsiasi titolo non eccedano l'importo impegnato, comunicando tale evenienza, qualora si verifichi, al Comune ed interrompendo lo svolgimento dell'incarico. L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.

Si provvederà al pagamento delle competenze professionali a ottenimento del provvedimento da parte della Regione Abruzzo.

Art. 8) Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso. Gli incaricati dovranno dimostrare la regolarità

contributiva al momento della presentazione del disciplinare incarico attraverso apposita certificazione rilasciata all'incaricato dalla cassa cui la contribuzione è dovuta – ai sensi dell'ex art. 90 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 .

Art. 9) Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi gli incaricati avranno diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 5.
- 2) accertate infrazioni da parte dell'incaricato.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell'incaricato le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altro professionista.

Il Comune resterà libero da ogni impegno verso i professionisti senza che questi possano pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 11) Efficacia

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico. La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Professionisti

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Geol. Domenico PELLICCIOTTA

Dott. Domenico Acconcia

C.&S. Di Giuseppe Ingegneri
Ing. Santino Di Giuseppe



COMUNE DI GAMBERALE

Provincia di CHIETI

Medaglia d'argento al valor Civile

Via Rione case Popolari, 8 Tel. 0872/946764 Fax 0872/941300

P. I.V.A. 00306050691 codice fiscale 81001770692

Email: info@comune.gamberale.ch.it

UFFICIO TECNICO

INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER
REDAZIONE VERIFICA IMPATTO ACUSTICO, A CORREDO DELLA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I
LAVORI DI: "PAR FAS 2007/2013 – OBIETTIVO
OPERATIVO III.2.1. – LINEA D'AZIONE III.2.1.A .
INIZIATIVA " RISTRUTTURAZIONE E
AMMODERNAMENTO DI IMPIANTO SCIOVIARIO
ESISTENTE NEL CENTRO TURISTICO – OASI DEL
CERVO – A GAMBERALE "

CIG 5108707E5E CUP C65J13000000002

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Gamberale,
presso la sede Municipale,

T R A

L'Amministrazione Comunale di Gamberale, di seguito individuato come "Ente" rappresentata nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Domenico Acconcia, domiciliato per la carica presso la sede comunale e il professionista:

- Ing. Flavio Odorisio avente studio tecnico a Guardiagrele in via Occidentale n. 150/b, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al numero 1848 , di seguito denominato "Professionista incaricato";

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione al progetto: PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo Operativo III.2.1. – Linea d'Azione III.2.1.a . Iniziativa "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Sciovuario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "la Forcella". Affidamento incarico professionale per redazione Studio Verifica Acustica

- CIG 5108707E5E - CUP C65J13000000002;

l'Ente, rappresentato dal R.U.P. sopra indicato, conferisce al professionista Ing. Flavio Odorisio iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1848 con studio Tecnico in Via Occidentale n. 150/b del Comune di Guardiagrele (CH);
che accetta,

l'incarico professionale per la redazione di STUDIO DI VERIFICA ACUSTICA necessari per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'art. 6 comma 6 lett.b e comma 8 del d.lgs. 152/2006);

Gli allegati richiesti saranno redatti in ossequio a quanto disposto per la verifica e validazione del Progetto Esecutivo.

Art. 2) RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno essere rese in triplice copia cartacea senza costo aggiuntivo per l'Ente in quanto ricompreso nelle spese. I professionisti oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare all'Ente una copia in formato digitale su supporto CD-ROM di tutti gli elaborati.

Art. 3) VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

L'Ente verificherà la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente.

Art. 4) ASSISTENZA TECNICA DELL'UFFICIO TECNICO DELLA SOCIETA'

I professionisti svolgono l'incarico sotto la direzione degli uffici dell'Ente ed in stretta collaborazione con i tecnici della Ditta Leitner, aggiudicataria della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, dalla quale riceverà tutte le informazioni ed indicazioni circa le esigenze immediate ed urgenti della stessa in relazione all'oggetto dell'incarico.

Per l'Ente il RUP provvederà a fornire tutte le notizie ritenute utili per un ottimale espletamento dell'incarico conferito.

Art. 5) TERMINE DI CONSEGNA E PENALE

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati di cui alla presente convenzione dovrà essere di giorni 15 a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione e per ogni giorno di ritardo sarà addebitata la somma pari all'1% di quanto stabilito a titolo di onorario.

Art. 6) Proprietà del progetto

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 7) Corrispettivo per le prestazioni

Il compenso delle competenze professionali è stabilito in € 900 ricompresi nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amm.ne oltre cassa e IVA come per legge, l'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante agli incaricati, il quale non potranno nulla altro pretendere né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale.

L'incaricato potranno svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo successivamente a provvedimenti formali da parte del Comune; pertanto gli incaricati verificheranno che le somme dovute agli a qualsiasi titolo non eccedano l'importo impegnato, comunicando tale evenienza, qualora si verifichi, al Comune ed interrompendo lo svolgimento dell'incarico. L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.

Si provvederà al pagamento delle competenze professionali a ottenimento del provvedimento da parte della Regione Abruzzo.

Art. 8) Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso. Gli incaricati dovranno dimostrare la regolarità contributiva al momento della presentazione del disciplinare incarico attraverso apposita certificazione rilasciata all'incaricato dalla cassa cui la contribuzione è dovuta – ai sensi dell'ex art. 90 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 .

Art. 9) Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi gli incaricati avranno diritto al compenso previsto dalla

legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 20 giorni dal termine previsto al precedente art. 5.
- 2) accertate infrazioni da parte dell'incaricato.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell'incaricato le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altro professionista.

Il Comune resterà libero da ogni impegno verso i professionisti senza che questi possano pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 11) Efficacia

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico. La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Ing. Flavio Odorisio

Dott. Domenico Acconcia